Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Venerdì, 9 settembre 1932 - Anno X — Numero 209

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 7 luglio 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 22 gennaio 1911, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Brusasca Giovanni fu Giovanni Battista.

Con Regio Magistrale decreto in data Sant'Anna di Valdieri 22 luglio 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 28 aprile 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Fabbri Giovanni fu Domenico.

Con Regi Magistrali decreti in data San Rossore 14 luglio 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 6 settembre 1917 e 6 gennaio 1921, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro al signor Freschi Giovanni Battista fu Giovanni Battista.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 7 luglio 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 3 giugno 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Gugliotta Aristide fu Michele.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 maggio 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, venne revocato il Regio Magistrale decreto 28 dicembre 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Legitimo Francesco di Ezio.

Con Regi Magistrali decreti in data Sant'Anna di Valdieri 22 e 18 luglio 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 19 ottobre 1920 e 14 dicembre 1924, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Robotti Raffaele di Filippo.

(6453)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 maggio 1932, n. 1084.
Riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista della provincia di Chieti e dell'Unione industriale fascista della provincia di Pescara e approvazione dei relativi statuti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Visto il Nostro decreto 24 aprile 1927, n. 652, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, fra le altre, alla Unione industriale fascista delle provincie di Chieti-Pescara, quale Associazione di grado inferiore aderente alla Confederazione suddetta;

Vista la domanda in data 22 gennaio 1932, con la quale la detta Confederazione, allo scopo di dare un migliore assetto organizzativo alle ditte industriali delle provincie di Chieti e Pescara, ha chiesto che sia revocato il riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista delle provincie di Chieti-Pescara e che sia concesso il riconoscimento giuridico all'Unione industriale fascista della provincia di Chieti e all'Unione industriale fascista della provincia di Pescara, e siano approvati i relativi statuti;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il riconoscimento giuridico, concesso con Nostro decreto 24 aprile 1927, n. 652, dell'Unione industriale fascista delle provincie di Chieti e Pescara.

Art. 2.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Unione industriale fascista della provincia di Chieti con competenza territoriale sulla provincia di Chieti e con sede in Chieti; ed all'Unione industriale fascista della provincia di Pescara con compe-

tenza territoriale sulla provincia di Pescara e con sede in Pescara.

Sono approvati gli statuti delle Unioni industriali, riconosciute a termini del comma precedente, secondo i testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti delle Unioni industriali alle quali viene concesso il riconoscimento giuridico a termini del precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 22. — MANCINI.

Statuto
dell'Unione industriale fascista della provincia di Chieti.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

Agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita l'Unione industriale fascista della provincia di Chieti come Associazione sindacale di primo grado.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista della industria italiana e ne segue le direttive e la disciplina.

Essa ha sede in Chieti e spiega la sua azione su tutto il territorio della provincia di Chieti.

Art. 2.

L'Unione rappresenta legalmente, nell'ambito della sua competenza, le ditte industriali della provincia di Chieti nonchè le altre imprese che, per determinazione del Ministero delle corporazioni, siano inquadrabili nella Confederazione.

Non sono rappresentate dalla Unione le ditte industriali per le quali siano costituite e giuridicamente riconosciute, altre organizzazioni unitarie aderenti alla Confederazione.

Aderiscono all'Unione gli enti ed istituti assistenziali eventualmente costituiti nella circoscrizione provinciale a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'attività dell'Unione è regolata oltre che dalle disposizioni di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute nello statuto della Confederazione.

Art. 3.

Gli inscritti, a seconda dell'attività esercitata, faranno capo a distinte sezioni di categoria in cui è suddivisa la Unione.

Art. 4.

L'Unione nell'àmbito della propria competenza si propone:

a) di promuovere l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali ed avanti alla Magistratura del lavoro le categorie dei datori di lavoro che la compongono e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

c) di regolare mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro i rapporti di prestazione d'opera tra le categorie professionali dei datori di lavoro da essa rappresentate e quelle dei prenditori di opera e di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti collettivi;

d) di disciplinare, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, mediante la conclusione di contratti o convenzioni i rapporti economici che possono interessare le categorie da essa rappresentate;

e) di promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo di enti assistenziali, mantenendo con essi uno stretto collegamento e svolgendo la necessaria opera di coordinamento e di vigilanza perchè la loro attività possa raggiungere il massimo risultato col minimo dispendio di forze e di mezzi;

f) di eleggere o designare, in armonia con gli statuti e le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti le categorie inquadrate e negli altri casi previsti dalla legge;

g) di curare l'assistenza economico-sociale, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

h) di adempiere a tutte le altre funzioni e compiti che le derivino dal presente statuto o che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 5.

Possono far parte della Unione, in qualità di soci, le imprese individuali o collettive che posseggano i seguenti requisiti:

a) svolgano attività industriali rientranti nella competenza dell'Unione;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti o le altre norme che in base allo statuto, siano anche in avvenire, emanate;

c) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale, e posseggano gli altri requisiti di legge. Le imprese straniere, che posseggano i requisiti richiesti dal presente articolo e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Unione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle di-

sposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Nella domanda di ammissione le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali chiedono di essere assegnate.

Se la ditta richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale e sindacale, oppure se essa dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stata espulsa, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio direttivo dell'Unione. Contro il rifiuto d'ammissione è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

La domanda di iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione vale per tre anni consecutivi a decorrere dal primo giorno del semestre solare in cui la iscrizione è avvenuta, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 9.

I soci dell'Unione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 10.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 8;

b) per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo dell'Unione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 11.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Unione e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione: ad osservare altresì, scrupolosamente e lealmente, gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

Art. 12.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dalla Unione e dalle Associazioni di grado superiore.

Sono altresì tenuti ad informare l'Unione di tutte le controversie che sorgano tra essi e i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento dell'Unione nei casi di inadempienza dei prestatori di opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro.

Salve le sanzioni di legge e la eventuale applicazione di provvedimenti disciplinari, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

TITOLO III.

Dell'organizzazione interna - Sezioni - Delegazioni.

Art. 13.

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente statuto, la Unione si suddivide, ai soli effetti interni, in Sezioni di categoria.

Ciascun socio sarà assegnato alla Sezione corrispondente all'industria esercitata. È ammessa la iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

Ciascuna Sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alla competente Federazione nazionale di categoria.

Qualora, in relazione al numero ed alla importanza delle ditte associate non sia possibile addivenire alla formazione di una Sezione per ogni categoria d'industria, saranno costituite sezioni raggruppanti due o più categorie affini. In tal caso saranno iscritti alle competenti Federazioni nazionali i singoli gruppi di ditte della corrispondente categoria.

I soci appartenenti a ciascuna Sezione di categoria saranno convocati per la elezione del capo sezione, dei delegati, in numero non superiore a cinque, all'assemblea della Federazione nazionale di categoria ed all'assemblea generale dell'Unione, nonchè per l'esame dei problemi che interessano le imprese appartenenti alla categoria.

Le assemblee di Sezione sono convocate e presiedute dal capo della Sezione. Per le modalità di riunione di tali assemblee, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale dell'Unione.

Il capo sezione dura in carica due anni ed è rieleggibile.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Unione. Le altre norme per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni, per la determinazione del numero, nei limiti indicati dal quinto comma del presente articolo, dei delegati alle assemblee, saranno deliberate dal Consiglio direttivo confederale e sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 14.

L'Unione potrà, previa autorizzazione del presidente della Confederazione, istituire tutti i servizi ed uffici necessari per il suo funzionamento nonchè una o più delegazioni, nei centri industriali della Provincia, determinandone le attri-

buzioni e le modalità di funzionamento. Tali delegazioni agiranno nei limiti fissati dall'Unione e sotto la responsabilità del presidente della stessa.

TITOLO IV.

Art. 15.

Sono organi dell'Unione:
a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio direttivo;
c) il presidente.

Assemblea generale.

Art. 16.

L'assemblea generale è formata da delegati nominati ogni due anni da ognuna delle Sezioni di categoria costituite come all'articolo 13.

L'assemblea è convocata, in via ordinaria, dal presidente dell'Unione entro il mese di novembre di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria, quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un quinto dei delegati, o dai revisori dei conti.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo e l'ora della riunione. È ammessa la convocazione nei casi di urgenza con un preavviso di giorni cinque.

Le riunioni sono valide quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati aventi diritto a parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà quindi valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, salvo quanto sia diversamente disposto dal presente statuto.

Ogni delegato ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto ad altro delegato, ma ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno, salvo contrarie deliberazioni dell'assemblea.

Il presidente dell'Unione è di diritto presidente dell'assemblee; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

I membri del Consiglio direttivo dell'Unione hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea, ma senza voto, i revisori dei conti dell'Unione.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

Art. 17.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 18.

L'assemblea generale:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Unione e le direttive che debbono essere da essa seguite;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Unione ed esamina le relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Unione nonchè le relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente dell'Unione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elegge il presidente ed i membri del Consiglio direttivo;

d) nomina, ogni biennio, tre revisori dei conti;

e) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Consiglio direttivo.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo dell'Unione si compone del presidente che lo presiede, dei capi delle sezioni di categoria e di sei membri eletti tra i soci dall'assemblea generale.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo si riunisce normalmente una volta ogni quadrimestre, e, straordinariamente, quante volte lo ritenga opportuno il presidente o lo richieda almeno un quarto dei membri o i revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e l'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio direttivo è valida quando siano presenti almeno la metà dei componenti oltre il presidente.

I membri del Consiglio direttivo che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri elettivi del Consiglio direttivo, dovrà provvedersi, entro due mesi, alla convocazione dell'assemblea generale per la elezione dei nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo ha il cómpito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci a termini dell'articolo 7;

e) di designare i rappresentanti dell'Unione negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dagli statuti;

f) di deliberare provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

i) adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Nella prima seduta da tenersi dopo la sua elezione da parte dell'assemblea, il Consiglio direttivo nomina, scegliendoli nel suo seno, un vice-presidente ed un tesoriere che durano in carica sino al termine di durata del Consiglio stesso.

È in facoltà del Consiglio direttivo di delegare le sue attribuzioni, eccetto quelle di cui alle lettere *b)*, *g)*, *h)*, ad una Giunta esecutiva presieduta dal presidente e composta dal vice-presidente, dal tesoriere e da altri quattro membri scelti dal Consiglio stesso nel suo seno.

Il presidente.

Art. 22.

Il presidente dell'Unione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti definitivi i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 23.

Il presidente dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente dell'assemblea generale e del Consiglio.

Egli cura il collegamento tra le varie Sezioni dell'Unione, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione ed è responsabile dell'esatta osservanza delle stesse.

Il presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-presidente.

Art. 24.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle Sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalle leggi.

I dirigenti delle Unioni non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO V.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 25.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso dell'Unione;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Del patrimonio dell'Unione, a cura del tesoriere, deve essere tenuto, in apposito registro, l'inventario, che sarà presentato debitamente aggiornato all'inizio di ogni esercizio finanziario al Consiglio direttivo.

Art. 26.

Le entrate dell'Unione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, ecc.).

Le entrate di cui alla lettera *d)* possono essere interamente erogate a determinati scopi purchè rientranti fra quelli dell'Unione.

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci saranno stabiliti in sede di approvazione del bilancio preventivo a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 27.

Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie, per far fronte alle quali deve essere assegnato almeno l'80 per cento delle entrate dell'Unione:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggi, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento, previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, Opera nazionale maternità ed infanzia, Opera nazionale Balilla;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 28.

Il tesoriere dell'Unione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle delibe-

razioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione.

Il tesoriere redige altresì lo schema di bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

I dirigenti dell'Unione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio od in solido.

Art. 29.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 30.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio direttivo dell'Unione entro il mese di marzo di ciascun anno, ed approvato entro lo stesso periodo dall'assemblea generale, in una col conto consuntivo.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma, per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confererazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

L'assemblea generale dell'Unione nomina ogni due anni tre revisori dei conti, i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo dell'Unione.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO VI.

Contratti collettivi di lavoro e patti diversi.

Art. 32.

L'Unione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo i casi in cui la Confederazione o le Federazioni nazionali esercitino la facoltà di sostituzione, a norma dei propri statuti.

La Confederazione o le Federazioni nazionali, oltre alla facoltà prevista dal precedente comma possono, ove lo ritengano opportuno, intervenire o farsi rappresentare da un loro delegato per assistere e partecipare alla discussione e conclusione del contratto.

Art. 33.

I contratti collettivi stipulati dall'Unione sono firmati dal presidente quale legale rappresentante dell'Associazione.

Il presidente può con mandato speciale delegare l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non sia stato preventivamente autorizzato e poi ratificato per iscritto dalla Confederazione.

Art. 34.

L'Unione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

In ogni caso l'Unione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuta l'autorizzazione scritta della Confederazione. Qualora l'Unione sia convenuta in giudizio davanti alla Magistratura del lavoro dovrà darne avviso immediato alla Confederazione.

Spetta all'Unione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro delle categorie per le quali essa è costituita nell'ambito della circoscrizione in cui essa opera.

È fatta salva la facoltà, alla Confererazione, e, con l'autorizzazione di questa, alle Federazioni nazionali di categoria, di intervenire nei giudizi in cui l'Unione sia attrice o convenuta.

Art. 35.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienze dei contratti collettivi di lavoro, l'Unione, alla quale sia stata denunciata l'inadempienza, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della vertenza.

L'Unione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

Art. 36.

Le norme di cui agli articoli 32-33 saranno osservate anche per la stipulazione di accordi o convenzioni che l'Unione intendesse concludere per regolare i rapporti economici interessanti le categorie rappresentate.

TITOLO VII.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 37.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro, dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Unione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere alla Confederazione.

Art. 38.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a mesi sei alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria e della Confederazione, oppure, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive eventualmente indicate dal presidente. La sospensione può essere altresì applicata a carico delle ditte che

siano recidive nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il detto termine, il Consiglio direttivo dell'Unione provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale la sospensione è applicata d'ufficio dal presidente fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 39.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale o morale.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Consiglio direttivo dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

TITOLO VIII.

Segretario.

Art. 40.

Alla direzione degli uffici e servizi dell'Unione è preposto il segretario.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva dopo l'approvazione del Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza l'autorizzazione del presidente dell'Unione.

Ogni determinazione riguardante la nomina, la revoca e, in genere, lo stato ed il trattamento del segretario dovrà essere presa in base alle istruzioni della Confederazione e dovrà essere da questa approvata.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e a quanto altro è necessario per il buon funzionamento dei servizi ed uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo come pure alle riunioni delle singole Sezioni.

TITOLO IX.

Disposizioni generali e varie.

Art. 41.

Denuncie dei dipendenti.

È fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

È fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. È pure fatto obbligo, alle ditte esercenti industrie in cui il numero del personale dipendente in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisioni della Confederazione inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

È fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi che fossero da questa richiesti per l'esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione.

Art. 42.

Collegamento tra l'Unione e le altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione.

Le norme per il collegamento tra l'Unione e le altre Associazioni o sezioni di Associazioni dipendenti o aderenti alla Confederazione sono regolate oltre che dalla legge, dalle deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 43.

Obblighi dell'Unione.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. È pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 44.

In caso di revoca di riconoscimento dell'Unione il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 45.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo dell'Unione o da un terzo dei soci di essa. Esse devono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dell'Unione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno la metà dei delegati.

In caso di urgenza, le modifiche potranno anche essere deliberate dal Comitato di presidenza della Confederazione. È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 46.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione, agli statuti delle Federazioni nazionali ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Statuto
dell'Unione industriale fascista della provincia di Pescara.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

Agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita l'Unione industriale fascista della provincia di Pescara come Associazione sindacale di primo grado.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista della industria italiana e ne segue le direttive e la disciplina.

Essa ha sede in Pescara e spiega la sua azione su tutto il territorio della provincia di Pescara.

Art. 2.

L'Unione rappresenta legalmente, nell'ambito della sua competenza, le ditte industriali della provincia di Pescara nonchè le altre imprese che, per determinazione del Ministero delle corporazioni, siano inquadrabili nella Confederazione.

Non sono rappresentate dalla Unione le ditte industriali per le quali siano costituite e giuridicamente riconosciute, altre organizzazioni unitarie aderenti alla Confederazione.

Aderiscono all'Unione gli enti ed istituti assistenziali eventualmente costituiti nella circoscrizione provinciale a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'attività dell'Unione è regolata oltre che dalle disposizioni di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute nello statuto della Confederazione.

Art. 3.

Gli inscritti, a seconda dell'attività esercitata, faranno capo a distinte sezioni di categoria in cui è suddivisa la Unione.

Art. 4.

L'Unione nell'àmbito della propria competenza si propone:

a) di promuovere l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) di rappresentare nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali ed avanti alla Magistratura del lavoro le categorie dei datori di lavoro che la compongono e di tutelare, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

c) di regolare mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro i rapporti di prestazione d'opera tra le categorie professionali dei datori di lavoro da essa rappresentate e quelle dei prenditori di opera e di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti collettivi;

d) di disciplinare, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, mediante la conclusione di contratti o convenzioni i rapporti economici che possono interessare le categorie da essa rappresentate;

e) di promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo di enti assistenziali, mantenendo con essi uno stretto collegamento e svolgendo la necessaria opera di coordinamento e di vigilanza perchè la loro attività possa raggiungere il massimo risultato col minimo dispendio di forze e di mezzi;

f) di eleggere o designare, in armonia con gli statuti e le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti le categorie inquadrate e negli altri casi previsti dalla legge;

g) di curare l'assistenza economico-sociale, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

h) di adempiere a tutte le altre funzioni e compiti che le derivino dal presente statuto o che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 5.

Possono far parte della Unione, in qualità di soci, le imprese individuali o collettive che posseggano i seguenti requisiti:

a) svolgano attività industriali rientranti nella competenza dell'Unione;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti o le altre norme che in base allo statuto, siano anche in avvenire, emanate;

c) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale, e posseggano gli altri requisiti di legge. Le imprese straniere, che posseggano i requisiti richiesti dal presente articolo e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Unione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Nella domanda di ammissione le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali chiedono di essere assegnate.

Se la ditta richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale e sindacale, oppure se essa dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stata espulsa, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio direttivo dell'Unione. Contro il rifiuto d'ammissione è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

La domanda di iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione vale per tre anni consecutivi a decorrere dal primo giorno del semestre solare in cui la iscrizione è

avvenuta, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 9.

I soci dell'Unione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 10.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 8;

b) per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo dell'Unione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 11.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Unione e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione; ad osservare altresì, scrupolosamente e lealmente, gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

Art. 12.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dalla Unione e dalle Associazioni di grado superiore.

Sono altresì tenuti ad informare l'Unione di tutte le controversie che sorgano tra essi e i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento dell'Unione nei casi di inadempienza dei prestatori di opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro.

Salve le sanzioni di legge e la eventuale applicazione di provvedimenti disciplinari, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

TITOLO III.

Dell'organizzazione interna - Sezioni - Delegazioni.

Art. 13.

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente statuto, la Unione si suddivide, ai soli effetti interni, in Sezioni di categoria.

Ciascun socio sarà assegnato alla Sezione corrispondente all'industria esercitata. È ammessa la iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

Ciascuna Sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alla competente Federazione nazionale di categoria.

Qualora, in relazione al numero ed alla importanza delle ditte associate non sia possibile addivenire alla formazione di una Sezione per ogni categoria d'industria, saranno costituite sezioni raggruppanti due o più categorie affini. In tal caso saranno iscritti alle competenti Federazioni nazionali i singoli gruppi di ditte della corrispondente categoria.

I soci appartenenti a ciascuna Sezione di categoria saranno convocati per la elezione del capo sezione, dei delegati, in numero non superiore a cinque, all'assemblea della Federazione nazionale di categoria ed all'assemblea generale dell'Unione, nonchè per l'esame dei problemi che interessano le imprese appartenenti alla categoria.

Le assemblee di Sezione sono convocate e presiedute dal capo della Sezione. Per le modalità di riunione di tali assemblee, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale dell'Unione.

Il capo sezione dura in carica due anni ed è rieleggibile. La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Unione. Le altre norme per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni, per la determinazione del numero, nei limiti indicati dal quinto comma del presente articolo, dei delegati alle assemblee, saranno deliberate dal Consiglio direttivo confederale e sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 14.

L'Unione potrà, previa autorizzazione del presidente della Confederazione, istituire tutti i servizi ed uffici necessari per il suo funzionamento nonchè una o più delegazioni, nei centri industriali della Provincia, determinandone le attribuzioni e le modalità di funzionamento. Tali delegazioni agiranno nei limiti fissati dall'Unione e sotto la responsabilità del presidente della stessa.

TITOLO IV.

Art. 15.

Sono organi dell'Unione:

a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio direttivo;
c) il presidente.

Assemblea generale.

Art. 16.

L'assemblea generale è formata da delegati nominati ogni due anni da ognuna delle Sezioni di categoria costituite come all'articolo 13.

L'assemblea è convocata, in via ordinaria, dal presidente dell'Unione entro il mese di novembre di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria, quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un quinto dei delegati, o dai revisori dei conti.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo e l'ora della riunione. È ammessa la convocazione nei casi di urgenza con un preavviso di giorni cinque.

Le riunioni sono valide quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati aventi diritto a parteci-

parvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà quindi valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, salvo quanto sia diversamente disposto dal presente statuto.

Ogni delegato ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto ad altro delegato, ma ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno, salvo contrarie deliberazioni dell'assemblea.

Il presidente dell'Unione è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

I membri del Consiglio direttivo dell'Unione hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea, ma senza voto, i revisori dei conti dell'Unione.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

Art. 17.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 18.

L'assemblea generale:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Unione e le direttive che debbono essere da essa seguite;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Unione ed esamina le relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Unione nonchè le relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente dell'Unione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elegge il presidente ed i membri del Consiglio direttivo;

d) nomina, ogni biennio, tre revisori dei conti;

e) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Consiglio direttivo.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo dell'Unione si compone del presidente che lo presiede, dei capi delle sezioni di categoria e di sei membri eletti tra i soci dall'assemblea generale.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo si riunisce normalmente una volta ogni quadrimestre, e, straordinariamente, quante volte lo ritenga opportuno il presidente o lo richieda almeno un quarto dei membri o i revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e l'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio direttivo è valida quando siano presenti almeno la metà dei componenti oltre il presidente.

I membri del Consiglio direttivo che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri elettivi del Consiglio direttivo, dovrà provvedersi, entro due mesi, alla convocazione dell'assemblea generale per la elezione dei nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo ha il còmpito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci a termini dell'articolo 7;

e) di designare i rappresentanti dell'Unione negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dagli statuti;

f) di deliberare provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b), c), d), e), f)* dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Nella prima seduta da tenersi dopo la sua elezione da parte dell'assemblea, il Consiglio direttivo nomina, scegliendoli nel suo seno, un vice-presidente ed un tesoriere che durano in carica sino al termine di durata del Consiglio stesso.

È in facoltà del Consiglio direttivo di delegare le sue attribuzioni, eccetto quelle di cui alle lettere *b), g), h)*, ad una Giunta esecutiva presieduta dal presidente e composta dal vice-presidente, dal tesoriere e da altri quattro membri scelti dal Consiglio stesso nel suo seno.

Il presidente.

Art. 22.

Il presidente dell'Unione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti definitivi i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 23.

Il presidente dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente dell'assemblea generale e del Consiglio.

Egli cura il collegamento tra le varie Sezioni dell'Unione, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione ed è responsabile dell'esatta osservanza delle stesse.

Il presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-presidente.

Art. 24.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle Sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalle leggi.

I dirigenti delle Unioni non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO V.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 25.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso dell'Unione;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Del patrimonio dell'Unione, a cura del tesoriere, deve essere tenuto, in apposito registro, l'inventario, che sarà presentato debitamente aggiornato all'inizio di ogni esercizio finanziario al Consiglio direttivo.

Art. 26.

Le entrate dell'Unione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, ecc.).

Le entrate di cui alla lettera *d)* possono essere interamente erogate a determinati scopi purchè rientranti fra quelli dell'Unione.

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci saranno stabiliti in sede di approvazione del bilancio preventivo a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 27.

Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie, per far fronte alle quali deve essere assegnato almeno l'80 per cento delle entrate dell'Unione:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggi, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento, previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, Opera nazionale maternità ed infanzia, Opera nazionale Balilla;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 28.

Il tesoriere dell'Unione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione.

Il tesoriere redige altresì lo schema di bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

I dirigenti dell'Unione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio od in solido.

Art. 29.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 30.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio direttivo dell'Unione entro il mese di marzo di ciascun anno, ed approvato entro lo stesso periodo dall'assemblea generale, in una col conto consuntivo.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma, per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

L'assemblea generale dell'Unione nomina ogni due anni tre revisori dei conti, i quali devono assistere alle riunioni

dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo dell'Unione.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO VI.

Contratti collettivi di lavoro e patti diversi.

Art. 32.

L'Unione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo i casi in cui la Confederazione o le Federazioni nazionali esercitino la facoltà di sostituzione, a norma dei propri statuti.

La Confederazione o le Federazioni nazionali, oltre alla facoltà prevista dal precedente comma possono, ove lo ritengano opportuno, intervenire o farsi rappresentare da un loro delegato per assistere e partecipare alla discussione e conclusione del contratto.

Art. 33.

I contratti collettivi stipulati dall'Unione sono firmati dal presidente quale legale rappresentante dell'Associazione.

Il presidente può con mandato speciale delegare l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non sia stato preventivamente autorizzato e poi ratificato per iscritto dalla Confederazione.

Art. 34.

L'Unione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

In ogni caso l'Unione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuta l'autorizzazione scritta della Confederazione. Qualora l'Unione sia convenuta in giudizio davanti alla Magistratura del lavoro dovrà darne avviso immediato alla Confederazione.

Spetta all'Unione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro delle categorie per le quali essa è costituita nell'ambito della circoscrizione in cui essa opera.

È fatta salva la facoltà, alla Confederazione, e, con l'autorizzazione di questa, alle Federazioni nazionali di categoria, di intervenire nei giudizi in cui l'Unione sia attrice o convenuta.

Art. 35.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienze dei contratti collettivi di lavoro, l'Unione, alla quale sia stata denunciata l'inadempienza, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della vertenza.

L'Unione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

Art. 36.

Le norme di cui agli articoli 32-33 saranno osservate anche per la stipulazione di accordi o convenzioni che l'Unione intendesse concludere per regolare i rapporti economici interessanti le categorie rappresentate.

TITOLO VII.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 37.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro, dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Unione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere alla Confederazione.

Art. 38.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a mesi sei alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria e della Confederazione, oppure, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive eventualmente indicate dal presidente. La sospensione può essere altresì applicata a carico delle ditte che siano recidive nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il detto termine, il Consiglio direttivo dell'Unione provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale la sospensione è applicata d'ufficio dal presidente fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 39.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale o morale.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Consiglio direttivo dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

TITOLO VIII.

Segretario.

Art. 40.

Alla direzione degli uffici e servizi dell'Unione è preposto il segretario.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva dopo l'approvazione del Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza l'autorizzazione del presidente dell'Unione.

Ogni determinazione riguardante la nomina, la revoca e, in genere, lo stato ed il trattamento del segretario dovrà essere presa in base alle istruzioni della Confederazione e dovrà essere da questa approvata.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e a quanto altro è necessario per il buon funzionamento dei servizi ed uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo come pure alle riunioni delle singole Sezioni.

TITOLO IX.

Disposizioni generali e varie.

Art. 41.

Denuncie dei dipendenti.

È fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

È fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. È pure fatto obbligo, alle ditte esercenti industrie in cui il numero del personale dipendente in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisioni della Confederazione inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

È fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi che fossero da questa richiesti per l'esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione.

Art. 42.

Collegamento tra l'Unione e le altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione.

Le norme per il collegamento tra l'Unione e le altre Associazioni o sezioni di Associazioni dipendenti o aderenti alla Confederazione sono regolate oltre che dalla legge, dalle deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 43.

Obblighi dell'Unione.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. È pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 44.

In caso di revoca di riconoscimento dell'Unione il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 45.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo dell'Unione o da un terzo dei soci di essa. Esse devono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dell'Unione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno la metà dei delegati.

In caso di urgenza, le modifiche potranno anche essere deliberate dal Comitato di presidenza della Confederazione. È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 46.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione, agli statuti delle Federazioni nazionali ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 1085.

Esecuzione dello scambio di note italo-cubano del 29 febbraio-2 marzo 1932 circa l'art. 4 della Convenzione di estradizione conclusa il 4 ottobre 1928 fra l'Italia e la Repubblica di Cuba.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 20 marzo 1930, n. 521, che ha dato esecuzione alla Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo scambio di note italo-cubano intervenuto in Avana il 29 febbraio-2 marzo 1932 ai riguardi dell'art. 4 della Convenzione di estradizione conclusa il 4 ottobre 1928 tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalla data di entrata in vigore della Convenzione menzionata all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 15. — MANCINI.

R. LEGAZIONE D'ITALIA AVANA — Avana, 29 febbraio 1932-X

Signor Ministro,

Colla Sua lettera del 2 maggio 1931 Vostra Eccellenza ha voluto informarmi che il Senato Cubano, nell'approvare la legge che autorizza il Potere Esecutivo a ratificare la Convenzione di estradizione fra la Repubblica di Cuba e il Regno d'Italia del 4 ottobre 1928, ha formulato una riserva circa l'interpretazione e l'estensione da darsi all'art. 4 di essa, e che con nota del 14 gennaio 1931, diretta al Signor Presidente della Repubblica Cubana, quell'Alto Consesso si è espresso nei seguenti termini:

« El Senado en sesion celebrada el dia de la fecha, adoptó el acuerdo de aprobar el Convenio de Extradición entre la Republica de Cuba y el Reino de Italia, hecho en la Habana el dia 4 de octubre de mil novecientos veinte y ocho; haciendo constar que en relación a lo consignado en el articulo cuatro del referido Convenio, en lo que respecta a no considerar politico cualquier atentado, aun al dirigido contra la colectividad, que ponga en peligro la vida humana, la seguridad personal o la propriedad, el Senado hace la reserva de que la apreciación de no estimar politicos estos atentados, ha de hacerse solamente para los casos que se deriven de actos a cuyo origen no pueda en forma alguna atribuirsele caracter politico ».

Ho l'onore di informarLa che, avendo portato quanto precede a conoscenza del R. Ministero degli Affari Esteri, sono stato autorizzato ed ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo di Sua Maestà ha preso atto e accetta la riserva che, nei termini sopra indicati, il Governo cubano intende apportare nell'interpretazione del predetto articolo 4 della Convenzione di estradizione italo-cubana.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

R. BOSCARELLI.

A sua Eccellenza
JOSÉ CLEMENTE VIVANCO
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di
CUBA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REPUBLICA DE CUBA
SECRETARIA DE ESTAD — Habana, 2 marzo de 1932

Señor Ministro,

Tengo el honor de acusar recibo a Vuestra Excelencia de su atenta nota fechada el 29 de Febrero proximo pasado, sobre el Convenio de Extradición entre la Republica de Cuba y el Reino de Italia, firmado en esta ciudad el dia 4 de octubre de 1928, por la cual se ha servido comunicar Vuestra Excelencia que el Gobierno de Su Majestad el Rey de Italia acepta la reserva formulada por el Senado Cubano relacionada con el articulo 4° del referido Convenio. Al mismo tiempo me complazco en significar a Vuestra Excelencia que como de acuerdo con lo prevenido en el articulo 19 de dicho Convenio, las ratificaciones del mismo seran canicadas en la Habana, esta Secretaria prepara el correspondiente instrumento expedido por el Sr. Presidente de la Republica, para su canje por el de Su Majestad el Rey de Italia, así como que, a ese objeto, se prepara también el Pleno Poder para que el que suscribe realice esa formalidad a nombre de esta Republica. Esta Secretaria espera a que Vuestra Excelencia le informe estar preparado para dicho acto, a fine de fijar la fecha en que haya de efectuarse.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi mas distinguida consideración.

JOSÉ CLEMENTE VIVANCO

Al Signor Ministro
RAFFAELE BOSCARELLI
R. Ministro d'Italia in
PANAMA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. **1086**.
Organizzazione dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti i Nostri decreti 19 settembre 1920, n. 1468; 27 gennaio 1924, n. 181; 20 marzo 1924, n. 513; 14 novembre 1924, n. 2267, e 28 aprile 1927, n. 628;
Ritenuta la necessità che l'ordinamento dell'Amministrazione centrale per gli affari esteri segua dappresso le esigenze dei rapporti internazionali nel loro continuo avvicendarsi;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione centrale per gli affari esteri è costituita dal Gabinetto del Ministro, dal Servizio Stampa, da

sei Direzioni generali ripartite in Uffici, da Uffici alla diretta dipendenza del Ministro e da Uffici raggruppati in Servizi.

Il numero complessivo dei Servizi e degli Uffici non può essere superiore a 29. In questo numero non è compreso il Servizio Stampa.

Art. 2.

Il Ministro per gli affari esteri provvederà alla ripartizione dei Servizi e conseguentemente alla organizzazione di ciascuna delle unità di cui al precedente articolo, in relazione alle esigenze che si vengono determinando per l'avvicendarsi dei rapporti internazionali.

All'occorrenza, egli potrà variare le attribuzioni delle singole Direzioni generali, dei Servizi e degli Uffici, nonchè modificare il raggruppamento degli Uffici nelle Direzioni generali e nei Servizi, purchè i relativi provvedimenti non importino variazioni nei ruoli organici vigenti.

Art. 3.

Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862, i funzionari preposti a Servizi costituiti da raggruppamenti di Uffici saranno considerati capi d'ufficio.

La spesa complessiva derivante dalle indennità di cui al citato art. 9 non dovrà essere superiore a quella attuale.

Art. 4.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Gualdo Tadino, addì 25 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 1087.

Concessione dell'impianto ed esercizio di due stazioni telefoniche a onde guidate alla Società anonima Acquedotto De Ferrari Galliera di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;

Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;

Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;

Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge n. 234 dell'8 gennaio 1931;

Visto il R. decreto-legge n. 908 del 18 giugno 1931, convertito nella legge n. 1637 del 21 dicembre 1931;

Vista la domanda con la quale la Società anonima Acquedotto De Ferrari Galliera di Genova chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni telefoniche a onde guidate;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;

Visto l'atto di sottomissione col quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società anonima Acquedotto De Ferrari Galliera di Genova - piazza Nunziata 17 - la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni telefoniche a onde guidate alla centrale elettrica di Isoverde e alla nuova centrale elettrica della Lavagnina in provincia di Alessandria. La lunghezza della linea elettrica sulla quale vengono convogliate le comunicazioni è di Km. 16.

Art. 2.

La concessione incomincerà a decorrere dalla data del presente decreto.

Essa durerà fino alla scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è accordata e s'intenderà prorogata di anno in anno mediante pagamento sempre anticipato del canone annuo con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica, salvo disdetta da darsi almeno un mese prima della scadenza. In ogni caso la durata della concessione non potrà essere superiore ai nove anni.

Art. 3.

La concessione è accordata alle condizioni della completa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni legislative e regolamentari di qualsiasi genere esistenti e che potranno essere, in seguito, emanate in materia di comunicazioni telefoniche a onde guidate.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio da svolgersi in linguaggio chiaro tra la centrale elettrica di Isoverde e la nuova centrale elettrica della Lavagnina restando assolutamente vietata qualsiasi altra comunicazione di diversa natura o per conto di terzi.

Art. 5.

Le lunghezze di onde assegnate a ciascuna stazione sono di 1100-3000 metri. Tali onde dovranno essere variate a richiesta del Ministero delle comunicazioni nel caso arrecassero dei disturbi, ma non potranno essere inferiori a m. 1100 nè superiori a m. 3000.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a 10 watt sull'antenna o sull'equivalente dispositivo per accoppiamento alle linee ad alta tensione.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro le scariche elettriche temporalesche; i circuiti interni saranno isolati rispetto al circuito antenna-terra e tale isolamento sarà misurato con una tensione non inferiore a 5000 volt. La tensione di collaudo del condensatore di accoppiamento alla linea sarà almeno doppia di quella massima esistente sulla linea stessa (cioè della tensione efficace moltiplicata per 1,41). Per ulteriore protezione dell'impianto sul circuito di antenna saranno applicati opportuni fusibili e scaricatori.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società anonima Acquedotto De Ferrari Galliera la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa senza espressa autorizzazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo.

La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria, la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.

Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggior garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni. Quando ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'art. 9 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, il Ministero delle comunicazioni potrà disporre la soppressione e la requisizione degli impianti con le modalità che saranno all'uopo stabilite.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette, e a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni con o senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il concessionario dovrà sotto la propria responsabilità affidare l'esercizio a personale tecnicamente idoneo ed è in facoltà del Ministero delle comunicazioni di imporre il licenziamento del personale di esercizio che non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Il Ministero delle comunicazioni è anche in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga a pagare il canone in ragione di lire annue millecentottanta.

A garanzia del pagamento del canone la Società concessionaria dovrà pure versare all'atto della concessione a titolo di deposito cauzionale la somma di L. 1180 al conto corrente postale n. 1/434 intestato all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il primo canone dovrà essere versato all'atto della concessione nella misura corrispondente al periodo di tempo che va dalla data di decorrenza della concessione stessa alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui viene emanato il decreto.

Per gli anni successivi il canone annuo dovrà essere pagato prima che incominci il nuovo esercizio finanziario effettuando il versamento in qualunque ufficio postale del Regno sullo stesso conto corrente postale 1/434.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 324, *foglio* 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 1088.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Scolastica con sede in Bari.

N. 1088. R. decreto 22 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Scolastica con sede in Bari ed è autorizzato il trasferimento al Monastero medesimo di un fabbricato attualmente intestato a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 1089.

Riconoscimento della personalità giuridica della Famiglia della Congregazione delle Figlie della Carità dette Canossiane, con sede in Milano.

N. 1089. R. decreto 22 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Famiglia, con sede in Milano, della Congregazione delle Figlie della Carità dette Canossiane.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 1090.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Curazia autonoma e Vicaria Perpetua di S. Luca Evangelista in S. Luca, comune di Tribano.

N. 1090. R. decreto 22 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta agli effetti civili l'erezione della Curazia autonoma e Vicaria Perpetua di S. Luca Evangelista in S. Luca, comune di Tribano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1091.

Erezione in ente morale della « Fondazione Città di Udine ».

N. 1091. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione Città di Udine », costituita col capitale inalienabile di L. 8470,06 e con la ulteriore disponibilità di una rendita annua di L. 4000, e destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa del presidio di Udine, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1092.

Numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa cattedrale di S. Alessandro in Bergamo.

N. 1092. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene determinato in cinque il numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa cattedrale di S. Alessandro in Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1093.

Numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Martino in Treviglio.

N. 1093. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene determinato in cinque il numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Martino in Treviglio.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1094.

Numero dei membri effettivi delle Fabbricerie di alcune Chiese parrocchiali della Diocesi di Milano.

N. 1094. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene determinato in cinque il numero dei membri effettivi delle Fabbricerie delle seguenti Chiese parrocchiali della Diocesi di Milano:

1° Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Appiano Gentile;
2° Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Asso;
3° Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Ballabio Inferiore;
4° Chiesa parrocchiale di S. M. Assunta in Ballabio Superiore;
5° Chiesa parrocchiale di S. Vito in Barzanò;
6° Chiesa parrocchiale di S. Nicolò in Lecco;
7° Chiesa parrocchiale di S. Ambrogio in Merate.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 1095.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dei SS. Martiri della Compagnia di Gesù in Torino.

N. 1095. R. decreto 22 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa dei SS. Martiri, in Torino, della Compagnia di Gesù ed è autorizzato il trasferimento alla Casa medesima dell'immobile di cui è in possesso da epoca anteriore al Concordato, intestato alla Compagnia Immobiliare Torinese.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 1096.

Modifica dello statuto organico della Società di previdenza tra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, con sede in Roma.

N. 1096. R. decreto 28 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è modificato lo statuto organico della Società di previdenza tra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 5 agosto 1932.
Sostituzione del liquidatore del Consorzio fra le cooperative combattenti di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 22 dicembre 1927-VI, con il quale il Consorzio nazionale cooperative combattenti, con sede in Genova, è stato posto in liquidazione coatta a norma del R. decreto-legge 13 agosto 1926-V, n. 1554, e se ne è nominato liquidatore il comm. ing. Antonio Bernardi, funzionario dell'Ispettorato corporativo;
Ritenuto opportuno, in seguito al trasferimento del predetto funzionario all'Ufficio regionale di Napoli dell'Ispettorato corporativo di procedere alla sua sostituzione nella carica suindicata;
Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dalla data del presente decreto il comm. dott. Enzo Ferrari è nominato liquidatore del Consorzio nazionale cooperative combattenti, con sede in Genova, in sostituzione del comm. ing. Antonio Bernardi.
Dalla stessa data il rag. Augusto Ambrosi De Magistris è nominato vice liquidatore del predetto Consorzio con l'incarico di coadiuvare il liquidatore.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1932 - Anno X
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 212.

(6454)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1932.
Delimitazione del territorio di produzione del vino tipico « Chianti ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 1164, con la quale fu convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani;
Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta approvato con R. decreto 20 novembre 1930, n. 1836;
Viste le domande presentate in data 31 dicembre 1930-IX, 3 gennaio 1931-IX, 4 febbraio 1931-IX e 14 febbraio 1931-IX con le quali si chiede la costituzione, a norma di legge, di un Consorzio per la difesa del vino tipico « Chianti »;
Ritenuto che la costituzione di detto Consorzio sarà utile nei riguardi del commercio interno e dell'esportazione;
Vista la relazione della Commissione di tecnici incaricata di fare proposte in merito alla delimitazione della zona di produzione del vino tipico « Chianti » presentata in data 28 giugno 1932-X;

Decreta:

Agli effetti della legge 10 luglio 1930, n. 1164, con la quale fu convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani, e del regolamento per l'applicazione della legge suddetta approvato con R. decreto 20 novembre 1930, n. 1836, il territorio di produzione del vino tipico « Chianti » è costituito da sette zone di produzione, denominate: Chianti classico, Montalbano, Rufina, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Aretini, Colline Pisane, le quali restano delimitate come appresso:

1° *Zona di produzione del Chianti classico*:

Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due provincie di Siena e di Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298).

Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.

Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze.

A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavernelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per Cà Biricucci e Belvedere, fino a incontrare subito dopo la strada S. Donato-Tavernelle, che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa e Tavernelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di S. Casciano e Greve.

Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

2° Zona di produzione del Montalbano.

Anche questa zona amministrativamente è compresa in parte nella provincia di Pistoia ed in parte in quella di Firenze. Incominciando dalla descrizione dei confini dalla parte appartenente alla provincia di Pistoia, si prende come punto di partenza l'estremo limite orientale rappresentato dal punto che corrisponde al crocicchio del Fosso di Colecchio con il limite provinciale tra la provincia di Pistoia e la provincia di Firenze. La linea di confine fra le due zone del Montalbano segue il confine tra le due provincie, fino al punto che corrisponde all'intersezione di tale limite provinciale con la strada provinciale che da Lamporecchio conduce a Cerreto Guidi.

Da questo punto il confine risale la strada provinciale accennata, verso Lamporecchio, fino all'incrocio, sulla sua sinistra, con la strada che conduce alla frazione di Castel Martini in comune di Larciano. Il confine su tale strada corre fino al crocicchio, ove esiste un indicatore stradale in pietra, con la strada denominata « Via della Colonna » e che conduce a San Rocco di Larciano.

Da San Rocco il confine prosegue per la strada denominata « Via Biccimurri » fino al punto che corrisponde al crocicchio con la strada che da Cecina in comune di Larciano, va al Castel Martini pure di Larciano.

Dal crocicchio indicato, il confine piega a destra e prosegue sulla strada denominata « Cecinese » fino al crocicchio con la strada che conduce alla località « Pozzarello » frazione del comune di Monsummano; taglia la strada che da Montevettolini conduce a Cintolese, frazione del comune di Monsummano, e prosegue fino al luogo detto « Vergine del Pino », che indica il crocicchio con la strada provinciale di Monsummano.

Da questo punto, la linea di confine volge verso nord-est seguendo da prima il corso del Rio della Grotta, fino alla Grotta di Monsummano. Di qui risale il rio fino a quota 227, dove incontra la carrareccia che per quota 382 porta a quota 493 (Cà Belvedere); di qui per una linea virtuale passante per la Villa delle Grazie tocca quota 304, dove incontra una carrozzabile, che passa da quota 226 e, per Villa Montegattoli (quota 228), incontra il confine amministrativo fra il comune di Serravalle e quello di Pistoia. Seguendo sempre detto confine nonchè il torrente Stella, si giunge alla località detta « Ponte sul torrente Stella a Valenzatico ». Poi, dal Ponte di Valenzatico, il confine prosegue per la via denominata « Vecchia Fiorentino » fino al « Ponte sul rio di Campano ». Quindi prosegue ancora per il rio di Campano e per il fosso di Colecchio fino al confine della Provincia alla località denominata « Botte sotto il rio Barberoni », ossia al punto est in principio citato e che chiude il perimetro della zona del Montalbano appartenente alla provincia di Pistoia.

Procedendo alla descrizione del confine della parte compresa in provincia di Firenze, si prende come punto di partenza l'estremo limite meridionale costituito dall'abitato di Capraia. Di qui il confine segue la strada carrozzabile per limite fino a questo paese, passando per Osteria Morona, Castellina, La Pieve.

Dal limite lungo la carreggiabile si passa da S. Martino, « Il Colle » (quota 84), Carboncino, incontrando in quota 87 e nei pressi del cimitero, la carrozzabile che proviene da Collegonzi. Lungo quest'ultima passando per « Le Piagge » (quota 82) si giunge sotto Villa degli Inglesi e s'incontra la carreggiabile che attraverso il rio d'Ansano immette nella carrozzabile che conduce a S. Ansano. Si prende quindi questa rotabile e passando per Casa Fabbrica, Casa Lucardi, sotto Villa Martelli, si giunge all'altra carrozzabile che porta a Vinci. Percorrendo quindi la carreggiabile che passa per quota 72, per Casa Mazzantina, s'incontra il confine provinciale fra Firenze e Pistoia nei pressi di Casa Barzi.

Si segue il confine fra le due provincie da Cà Barzi a Cà Barberoni. Di qui la carreggiabile s'immette nella carrozzabile presso Casa Vannucci, e seguendo questa passando per la « Palazzina », si giunge a Seano e quindi a Ponte Rosso, Montecchio Vecchio, Podere di Casale di Sopra, « Le Croci », Petraia (quota 105) ed al tabernacolo posto sul bivio di Villamagna. Seguendo la diramazione di destra e passando sotto il Castellaccio s'attraversa Borro di Montiloni, si passa da Casa Attucci, Calcinaia, Torre di Calcinaia, Podere La Consuma, « Le Corti », Comeana e calando quindi nel torrente Ombrone. Si discende il corso del torrente giungendo al suo sbocco nel fiume Arno.

Il confine sud-est della zona è segnato dal corso dell'Arno, che seguendo la Chiusa della Gonfolina, giunge Capraia, chiudendo quivi il perimetro della zona stessa.

3° Zona di produzione della Rufina.

Si prende come punto di partenza della descrizione dei confini di questa zona, la confluenza del fiume San Godenzo con un affluente di destra proveniente da Poggio Santa Croce (quota 584), in prossimità della pietra miliare M. 22 posta nella via maestra San Godenzo-Dicomano.

Si discende lungo il fiume suddetto, si passa sotto il ponte della rotabile San Godenzo-Dicomano, si costeggia il mulino Vicolagna fino ad arrivare alla mulattiera di Frascole, che si risale fino nei pressi di Casa Cansana. Qui giunti si abbandona la mulattiera e si prende il sentiero che passando a sinistra di quota 470, incontra la mulattiera che porta a Casa del Poggio nel punto in cui sorge la croce. Dalla croce, per un ruscello si scende nel fosso della Fornace e per un altro suo affluente si risale fino nei pressi di Casa Petrognano (quota 593), incontrando il sentiero che porterà, passando sotto « Il Casone » ed attraverso la carrozzabile che porta a Londa, nel fosso di Cornia nei pressi di quota 246. Si risale quindi il torrente e costeggiando prima il Mulino di Gorazzaio e quindi il Mulino del Piano, si sottopassa la carrozzabile di Londa e si giunge fino sotto Petroio. Qui si abbandona il fosso di Cornia e a mezzo di un sentiero ci si porta di casolare in casolare fino a « Il Palazzo » e a Vallepiano. Da Vallepiano, prendendo il ruscello sottostante si cala nel fosso di Rincine, se ne discende il corso per circa 200 metri e quindi si risale per un suo affluente di sinistra fino al cimitero di Caiano. A Caiano si prende la mulattiera che per Casa Nuova porta al « Tiglio » dove, a mezzo di un ruscelletto si arriva nel sottostante fosso di Uccione, che si discende per circa metri 250 e cioè fino alla sua confluenza col torrente che viene giù da Castello. Si risale quest'ultimo fin sotto al Castello (quota 595) e quivi si abbandona, prendendo un piccolo fosso che si risale per la lunghezza del suo corso fino a ridiscendere nuovamente per mezzo di un altro ruscello e passando sotto Casa Scassi, nel torrente Moscio. Si percorre il letto del torrente fino a circa metri 200 dall'abitato di Londa e quindi si abbandona per seguire un suo affluente di sinistra che si risale fino a giungere nei pressi di un casolare isolato da dove, a mezzo di un sentiero e quindi di una mulattiera, si giunge a Casa Rocca Secca. Da Casa Rocca Secca seguendo la mulattiera si passa da Sassineta, Caselle, incontrando la carreggiabile Turicchi-Rata in prossimità di quest'ultima. Si prende la suddetta carreggiabile e in direzione di Turicchi si percorrono su di essa circa metri 400 dopo i quali si abbandona prendendo il sentiero che ci porta giù nel rio Querceto. Si discende il rio fino ad incontrare il confine comunale fra i comuni di Rufina e Londa. Si segue il suddetto confine e passando vicino all'Oratorio di Rugiano si arriva fin sopra a Casa Monte,

dove si abbandona per scendere normalmente nel sottostante rio Casini.

Si segue il torrente fino ad incontrare la mulattiera proveniente dall'Oratorio di Rugiano che ci porta a Castiglioni. Da Castiglioni, sempre lungo la carrozzabile passando da Petrognano, Fonte Doccia, Villa Baldini, Pinzano, Pomino, Fattoria del Palagio, Casa Quercegrossa (quota 615), Vallilunga, Tosina, si giunge fino a circa metri 200 da Borselli, dove si prende la mulattiera che porta a Casa Valle e girando attorno a Poggio Boscone, si entra nella strada maestra della Consuma nei pressi di quota 587.

Si prosegue fino a Diaceto sulla via maestra e quivi giunti si abbandona per seguire la carrozzabile che passando da Villa Pozzo ci porta a Pelago. Qui, anzichè entrare nell'abitato, vi si gira sopra prendendo la carreggiabile che attraverso il torrente Vicano di Pelago passa per Podere Ceti e ci porta nella carrozzabile proveniente da Pelago.

Di qui costeggiando a nord l'abitato di Pelago, e scendendo il corso del torrente Vicano di Pelago, s'incontra la strada maestra Rignano-Pontassieve. Seguendo questa strada, s'incontra Casa Podere Arno (quota 130), arrivando alle Fabbriche di cemento, dove si abbandona la provinciale che per Dicomano-S. Godenzo porta a Forlì, ai Frati, passa sul Ponte vecchio sopra la Sieve e girando a nord dell'abitato di Pontassieve rientra nella via maestra che porta a Firenze nei pressi di un cimitero (località « Il Gobbo »). Si prosegue sulla medesima strada fino ad arrivare al sottopassaggio con la strada ferrata. Quivi giunti, si abbandona la via maestra, e si segue la linea ferroviaria, fino all'incontro del Borro delle Sieci (quota 80), nei pressi dell'abitato omonimo, e risalendo il corso d'acqua per Torricella, Fornace, Molino Laura (quota 81) si giunge a Mulino del Piano ed alla sua confluenza con il fosso di Rimaggio. Si risale quest'ultimo e passando per Casa Montebello (quota 155), punto in cui si sottopassa la carrozzabile Mulino del Piano-Doccia, girando ad ovest di Strombaccia e di Paroga, si giunge alla sua confluenza con un suo affluente di destra. Si risale lungo quest'ultimo e sottopassando la carrozzabile Fornello-Mulino del Piano si giunge, nei pressi di Sortigallo, ad incontrare la mulattiera che conduce a Pietrimaggio (quota 506). Di qui si prosegue sino ad incontrare la carrozzabile che proviene da Galiga, sotto quota 534. Si segue per breve tratto quest'ultima (circa metri 400) e giunti a quota 520 si abbandona per seguire la mulattiera che passa per le Casacce (quota 435), « La Sturaia » (quota 339), dopo circa metri 100 dalla quale si prende il sentiero che scende a un affluente del torrente Argomenna. Si giunge quindi in quest'ultimo torrente e lo si risale fino ad un mulino ove si prende il corso di un suo affluente che porta fino a Casa Giardino. Qui si prende la carreggiabile che porta ad Acone e la si abbandona circa 200 metri sotto il cimitero omonimo per prendere la mulattiera che passa da Lastro, quota 514, Casa Morra (quota 470), e dopo poco, anzichè seguire per Casa Brucoli, si prende il sentiero che cambiandosi presto in mulattiera porta giù nel torrente Uscioli. A mezzo di un piccolo ruscello si risale a Barberino dove prendendo la mulattiera s'interseca in quota 597 il confine comunale fra Dicomano e Rufina. Si risale il suddetto confine per proseguire poco oltre sul confine comunale fra Vicchio e Dicomano sul quale si giunge ad incontrare la carrozzabile che da Dicomano porta a S. Martino a Scopeto (quota 340). Si segue quindi la carrozzabile in direzione di Dicomano, giungendo al fiume Sieve in corrispondenza del traghetto. Si attraversa il fiume e si entra nella carrozzabile Dicomano-Vicchio che si segue fino al ponte del Fosso Cantalupo (quota 160). Qui si prende a risalire il sunnominato fosso e passando sotto a Vigna alla Corte, quota 301, casolare di quota 291, si giunge sotto Orticaia e ad un suo affluente di sinistra che si risale fino ad incontrare la mulattiera che da Frusinaia porta a « La Villa ». Si segue la suddetta mulattiera e giunti a metri 100 da Casa il Lago si prende il sentiero che passando vicino all'Oratorio di quota 442 ci porta fin su Poggio Santa Croce (quota 584) dal quale si scende giù per il sottostante torrente nel fiume S. Godenzo nel punto d'inizio della descrizione dei confini di questa zona.

4° *Zona di produzione dei Colli Fiorentini.*

Si prende come punto di partenza della descrizione dei confini di questa zona, l'incontro dei tre comuni di Carmignano, Signa e Lastra a Signa sulla sinistra dell'Arno in prossimità della stazione ferroviaria di Carmignano. Di qui si prende la via Pisana fino al ponte Macinaia, seguendo quindi la carrozzabile che passa per le Corti, Granchio, Bellosguardo (quota 180), dove prendendo la carreggiabile si passa sotto Poggio Fantoni e si giunge a Villa d'Avanzo. Si segue quindi la carrozzabile che passando dai Macelli, Lastra a Signa, Santa Maria a Castagnolo, Fornaci, S. Ilario, Villa Tassinari entra nel borro Vallimonte che si segue fino al suo sbocco nel torrente Vingone.

Si risale quest'ultimo passando da Ponte Riccardi, Ponte del Moretto, Casa Pastacardi, Casa Laschina, « La Mantellina », Casa Vingone, giungendo a Ponte Vingone (quota 56) dove si prende la via maestra che per Quattro Madonne e passando da Scandicci, incontra il fiume Greve. Si risale il corso del medesimo passando da Ponte all'Asse (quota 54), « La Gora », e giunti alla sua confluenza col torrente Ema, si abbandona per quest'ultimo arrivando alla sua confluenza col torrente di Certosa nei pressi di Galluzzo. Sempre lungo il torrente Ema si prosegue incontrando Ponte Nuovo (quota 63) Ponte a Tozzi e « Le Cascine del Riccio » (quota 70), Ponte Rosso (quota 79) e giungendo a Ponte Ema (quota 78). Qui si abbandona il torrente e dopo aver seguito per circa m. 500 la strada che conduce a Grassina, si prende la carrozzabile che passa per Bagno a Ripoli (quota 77), Villa Giovannoni, Quarto (quota 86), « l'Olmino » (quota 113), Villa Brogi, Rimaggio, Villa Gerini (quota 105), Badia e Candeli (quota 89). Da questo punto il confine segue breve tratto quello amministrativo fra i comuni di Fiesole e Bagno a Ripoli, fino a incontrare la ferrovia Pontassieve-Firenze. Corre lungo di essa fino all'incrocio col torrente Mensola (quota 59). Si risale il corso del torrente Mensola fino ad arrivare a Ponte a Mensola, dove si prende la strada maestra che porta a Firenze fino ad arrivare a Coverciano. Qui si abbandona per seguire il confine comunale fra i comuni di Firenze e di Fiesole, che passando a monte di « Maiano di Sotto » a valle del « Giardino » (quota 117), e da S. Domenico, scende già nel torrente Mugnone.

Si risale il corso del torrente fino a giungere a Ponte alla Badia, si entra nella via Faentina, sempre lungo la quale si passa da Pian di Mugnone, « Le Caldine », la « Querciola », Bottega dell'Olmo, fino a giungere a quota 503 all'incontro cioè con la carrozzabile proveniente da Bivigliano e con l'altra che porta a Mulin del Piano e a Santa Brigida. Si prende quest'ultima passando da Casa Alberaccio (quota 546), Colonne, Massetto, Roncolino, « Le Lucole », Santa Brigida, Doccio, Villa Neri a Fornello, dopo il quale si prosegue ancora per circa metri 600 per poi abbandonare la carrozzabile e seguire, più a monte, prima la carreggiabile, e poi la mulattiera che passa per Sportigallo, Pietrimaggio, (quota 506).

Da questo punto il confine s'identifica con quello della zona della Rufina, già descritto, fino nella prossimità di Pelago.

Seguendo la carrozzabile proveniente da Pelago, si passa da Paterno (quota 393) e si arriva a Ponte Pagiano, dove si

discende per il torrente Vicano di S. Ellero fino ad arrivare al punto d'incontro con un affluente di sinistra che viene risalito, fino ad arrivare nuovamente alla carrozzabile di Pelago. Su di essa, passando per la Fattoria di Pitiana, si giunge a Donnini, dove si prende la carrozzabile che porta a Reggello e sempre lungo la stessa si passa per Pitiana, Villa Albero, Mulin dell'Albero, Casa Riva, S. Donato, Mulino della Romola, Villa Graffi, Pietrapiana e Caselli. Qui giunti ci si porta sopra la strada seguendo la mulattiera, fino ad incontrare il primo affluente di destra del borro Rota, lungo il quale si scenderà nella carreggiabile che ci porta a Reggello.

Da Reggello, seguendo la carrozzabile posta a sinistra del borro Cascese e passando presso Camprenna si arriva a quota 342 nei pressi di Tallini, dove riprende la carrozzabile che porta a Pian di Scò. Si segue quest'ultima attraversando il borro Rifontolano fino ad incontrare il confine provinciale fra Firenze ed Arezzo a quota 340.

Si segue quindi il suddetto confine sino a Vaggio; di qui si prosegue sulla strada carrozzabile proveniente da Figline Val d'Arno per circa metri 250 (quota 174), e quindi si prende la carrozzabile che porta ad Ostina. Da Ostina si scende nel sottostante torrente Rediluço e si risale lungo la carreggiabile che porta a Sant'Andrea a Cascia. Giunti nei pressi del podere Renzi, si abbandona la carreggiabile e passando sotto quota 267 si arriva alla carrozzabile che da Ponte Olivo porta a Sant'Andrea, giungendo fin quasi a quest'ultimo (quota 300). Quivi a mezzo di un sentiero, si cala nel borro Soccini e lo si discende fino ad arrivare alla carrozzabile che da Ponte Olivo porta a Cancelli, lungo la quale si giunge fino a Castellina Vecchia. Si lascia Castellina Vecchia, si discende nel fosso della Tornia per quindi risalire immediatamente, nella carreggiabile che per Fondoli è quindi per una strada poderale ci porta nella carrozzabile che da Cancelli conduce a Rignano. Si segue questa ultima girando attorno a Casa Costa (quota 267) e passando per quota 201, quota 155, Casa Leone, Palazzetto, si arriva fino alla diramazione (quota 127) che porta a S. Donato, passando per Carraia e Vallilunga. Si segue quest'ultima fin sotto il Roncicatoio, e quivi la si abbandona per risalire al medesimo e quindi ridiscendere nella carreggiabile che passando sotto a quota 226, giunge alla carrozzabile che unisce le frazioni di Leccio e Sanmezzano a S. Ellero. Si prende quest'ultima e passando presso quota 125, Casino, Podere Marnia e mantenendosi paralleli al corso del torrente Marnia si giunge ad incontrare (quota 110) la via maestra che da Rignano per Pontassieve porta a Firenze.

Si segue la suddetta strada e mantenendosi spesso in vicinanza della riva destra dell'Arno, si passa da S. Ellero e dalla sua stazione ferroviaria, da Casa Buonriposo, Canicuccioli, Casellina e s'attraversa l'Arno in corrispondenza del Mulino Massolina. Qui si prende la carrozzabile che passando, sul ponticello di quota 123 giunge alla fattoria Casolari dove, seguendo una strada campestre e quindi un sentiero si passa girando sotto « La Torre », dai casolari di quota 180 giunge ad una carreggiabile che ci porta a Cogranuzzo (quota 231) e Casa Colle (quota 251). Da Casa Colle lungo una strada campestre che poi si cambia in sentiero, si scende giù nel fosso di Pagnano per risalire immediatamente con una strada campestre a Casa Riciosani (quota 196) e proseguire, passando da casa di quota 261, e a valle della Fattoria di Pagnano e di Bombone, per Case Fantoni (quota 264), case di quota 240, arrivando così fino a « Sezzano di Sopra » e alla carrozzabile che porta a Rignano. Da questo punto si scende nel sottostante fosso per risalire poco dopo lungo un suo piccolo affluente di destra ed arrivando così fino alla strada campestre che porta al casolare di quota 239 e quindi nel sottostante fosso, il cui corso si discende fino alla prima sua confluenza per risalire per l'altro affluente, fino ad incontrare la strada poderale che passando dalla casa di quota 240 (metri 500 circa a valle di Santa Maria), giunge a Casa Verazzano e a casa quota 207. Si discende poi nel fosso della Mollaia e si risale sempre lungo la strada campestre a Casa Albiera, Corsignano, casa di quota 225, s'intersica la carrozzabile che dalla Chiocciola porta a Rignano, si passa per Casa l'Olmo, si giunge così all'Oratorio posto sulla carrozzabile, diramazione della sunnominata.

Si risale lungo questa stradà fino ad arrivare sotto le Case di Poggio Francoli; qui si abbandona per prendere la carreggiabile che scende nel fosso delle Formiche e quindi cambiatasi in carrozzabile prosegue passando sotto Case le Lame (quota 191) fino a Rimaggio (quota 177), dove si abbandona per risalire il corso del fosso del Massone per circa metri 500, prendendo quindi la mulattiera che passa dal cimitero di Olmeto. Al cimitero suddetto si lascia la mulattiera e si scende nel rio dei Bagnani lungo un affluente del medesimo, e dopo averne disceso il corso per un 200 metri per mezzo di una strada campestre passando da « La Colombaia », si arriva a S. Lorenzo a Cappiano, da cui si discende lungo il fosso di Cappiano fino alla confluenza col fosso dell'Entrata. Si risale quest'ultimo fino a giungere alla carrozzabile proveniente dalla Villa Entrata, e si segue la medesima passando da « La Spagna » (quota 269), la Taverna, Casa Torricella, Fattoria di Loppiano, incontrando la carrozzabile che viene giù da Brollo e da S. Pietro al Terreno nei pressi di S. Vito. Si risale quest'ultimo, passando dal cimitero di S. Vito, e arrivando al borro di Rimaggio, che si segue per circa metri 300, dove prendendo la mulattiera e quindi la strada campestre, si passa per Casa Bonallo (quota 324), Casa Bonaluzzo, incontrando quindi un affluente di borro di Rimaggio nei pressi di un mulino, ed arrivando alla carrozzabile che da Brollo conduce a Figline Val d'Arno. Si segue questa carrozzabile passando da Casa Borre, Casa Bellosguardo, Casa Puccetto e prendendo quindi la strada campestre che porta a Casa il Bagno e al borro di S. Biagio. Qui giunti si risale per un affluente di quest'ultimo e dopo circa metri 500 si prende la campereccia che passa da Casa Cavalupi, Villa Pescialunga e incontra la carrozzabile che viene giù da S. Martino. Si abbandona la strada e si scende lungo un suo affluente nel borro delle Granchie per risalire immediatamente dall'altra sponda lungo una costa e ridiscendere per un fosso nel borro di S. Anna. Si risale il torrente e sotto Villa Norcenni lo si abbandona per risalire alla medesima. Da questa Villa lungo la carrozzabile si attraversa il borro di Ponte Rosso e si giunge ad un casolare isolato, dove lasciata la strada si scende nel sottostante fosso e si risale a Casa Golfonaia. Da Casa Golfonaia lungo la carrozzabile che passa sotto quota 270 si arriva a Pavelli (quota 274). Questa strada è recente e sulla carta topografica non figura; corrisponde però pressapoco alla mulattiera ivi segnata. Da Pavelli dopo circa 100 metri percorsi sulla carrozzabile che porta a Ponte agli Stolli, si prende la campereccia e quindi il sentiero che porta a Mulino Mugnaione ed al borro Cesto che viene risalito passando per Molino Varichieri fino al Ponte agli Stolli. Si prosegue per il borro del Valico fino ad abbandonarlo per risalire il corso di un suo affluente che ci porta alla Fattoria di S. Leo e di qui lungo la carrozzabile, si arriva a Celle.

Da Celle percorrendo la carreggiabile, si passa da Casa Mosca, si giunge al borro di Buco Querceto e lo si discende fin sotto le Case allo Stecchi ove s'incontra con borro delle Scale. Si risale quest'ultimo e prendendo poi un suo affluente di sinistra si giunge a Santa Lucia (quota 505), e

proseguendo per la mulattiera si arriva a Casa Carpignano (quota 521) da dove si cala per il sottostante ruscello nel borro di S. Biagio discendendone il corso fin sotto Casa il Vento (quota 434), alla quale si risale abbandonando il torrente, da Cafagio seguendo la mulattiera, prosegue fino ad arrivare ad un fosso che si discende fino alla sua confluenza con un altro ruscello che si risale incontrando la mulattiera sotto Casa Querceto. Si prende questa mulattiera che cambiandosi in campereccia passa da Casa Pian di Abeto e incontra la carrozzabile che proviene da Brollo. Si segue quest'ultima passando per l'Oratorio sotto Casa Masetto, e poco dopo la fonte sotto Poggio alla Croce, si trova il punto d'incontro dei confini amministrativi fra i tre comuni di Incisa Valdarno, Figline Valdarno e Greve. Da questo punto il confine della zona coincide con quello già descritto del Chianti classico (fiorentino), fino ad incontrare il confine della provincia di Siena (in comune di Barberino), in corrispondenza del torrente Drove.

Di qui, dopo aver per breve tratto seguito il confine provinciale, lo si abbandona sotto Ponzano, per risalire lungo un fosso fino a Ponzano (quota 302), e quindi lungo la carreggiabile si passa da « Le Cave », entrando nella via maestra Firenze-Siena in prossimità di un cimitero. Si segue la medesima passando per Pian di Ponzano, « La Pratàccia », quota 312, Monte Petri, e giungendo alla diramazione che porta a Pastine (quota 333), a circa metri 500 da Barberino d'Elsa. Qui lungo un fosso che passa sotto Casa Santa Lucia, si giunge sotto Casa Scheto ad incontrare il borro Agliena, e lungo quest'ultimo si prosegue passando a nord di Santa Maria a Bagnano, e giungendo alla confluenza con « Il Rio ». Si risale « Il Rio » per circa metri 200, fino cioè ad incontrare la carrozzabile che conduce a Nebbiano e a Marcialla e si discende la medesima fino ad incontrare la carreggiabile che passando per il « Sodo », Montigliano (quota 174), Strada (quota 196), incontra la carrozzabile sotto S. Lazzaro. Lungo la medesima e passando per il cimitero di S. Lazzaro, « Il Pozzo », Betto, Rogai (quota 242), Fiano, Villa Palchetto, S. Donato, Podere della Chiesa (quota 370), Casa Pini (quota 369), Podere Ghiole, « Il Quercione », Casanova (quota 236), « Le Fornacette », si giunge al torrente Virginio. Sempre seguendo il corso di questo torrente e passando sotto il Molino Baron del Nero, Molino La Barbara, Molino dell'Albero, Molino Torrebianca, Podere del Ponte, si giunge sotto Podere del Piano dopo il quale il torrente Virginio si mantiene parallelo e vicinissimo alla carrozzabile finchè ad un certo punto, sotto Podere Barrucciano, si abbandona il torrente per seguire la strada sempre in fondo valle, passando sotto Castiglioni fino a che in corrispondenza di rio Rigonzi, la si abbandona, per ridiscendere nel torrente e seguire così il confine amministrativo fra i comuni di Montelupo e Montespertoli, per quello tra i comuni di Montelupo e Lastra a Signa, indi il corso del torrente Pesa fino all'abitato di Montelupo.

Da Montelupo, il confine della zona è segnato dalla riva sinistra nell'Arno fino al punto di partenza della descrizione della zona.

5° *Zona di produzione dei Colli Senesi.*

Questa zona viene distinta in tre comprensori i cui confini sono i seguenti:

a) Colline Senesi. — Partendo dal punto in cui la strada da Certaldo a S. Giminiano (a circa 1 km. da Certaldo) incontra il confine comunale, il limite di questo comprensorio segue il confine comunale di S. Gimignano fino al punto — presso la località Castel S. Gimignano — in cui incontra il confine comunale di Colle d'Elsa.

Da qui il limite della zona segue il confine di quest'ultimo comune fino al punto (a circa 1 km. dalla località di Mulino d'Elsa) in cui il confine comunale incontra la strada che da Colle d'Elsa conduce alla colonna di Montarrenti. Il limite di zona segue ora tale strada fino all'incontro del confine comunale di Sovicille; da qui segue il confine di quest'ultimo comune fino alla località Monte Acuto; segue ora la strada vicinale che conduce alla fattoria di Torri e da qui la comunale fino alla frazione di Rosia; da qui segue la strada vicinale che conduce alla fattoria di Ampugnano, poi quella, prima vicinale e poi comunale, per Carpineto e Barontoli, fino ad incontrare il confine comunale di Siena. Segue ora questo confine per breve tratto fino alla località Montecchio; segue poi la strada vicinale per Costalpino, ove attraversa la strada comunale Siena-Ginestreto e prosegue lungo la strada vicinale di Doglia fino all'incontro della statale Siena-Roma, che segue per brevissimo tratto.

Prosegue poi per la strada vicinale di Bucciano; quindi, lungo un piccolo fosso, raggiunge la strada comunale Certosa-Renaccio. Con una linea retta virtuale in breve tratto attraversa la ferrovia Siena-Chiusi e la strada provinciale arrivando fino alla località di Val di Pugna. Sempre con una linea virtuale, passa prima da Villa Colombaio, poi da S. Regina ed infine a Pieve a Bozzone. Segue ora la strada che dalla località Due Ponti, conduce a Montaperti fino ad incontrare prima di quest'ultima località, il confine comunale di Castelnuovo Berardenga. Segue ora il confine di questo Comune prima procedendo a sud fino a Taverne d'Arbia, poi ad est e a nord-ovest fino a incontrare il confine della provincia a Monte Largo. Segue detto confine fino all'incrocio del borro Ambrella della Vena presso « Le Pancole ».

Da questo punto il confine della zona s'identifica con quello del Chianti classico fino ad incontrare il confine fra la provincia di Firenze e di Siena in corrispondenza della strada che da S. Giorgio porta a Barberino Val d'Elsa. Di qui continua lungo il confine provinciale fino al punto di partenza della zona presso Certaldo.

b) Colline di Montalcino. — Il limite di questo comprensorio è costituito dai confini comunali dei due comuni contermini di Montalcino e di Murlo.

c) Colline di Montepulciano. — Questo comprensorio partendo dal punto, nel Pian di Sentino, in cui il confine comunale di Sinalunga attraversa la ferrovia Siena-Chiusi e la strada provinciale Rapolano-Sinalunga, il limite di zona segue il confine comunale di Sinalunga fino presso il podere S. Biagio; di qui segue il confine comunale di Torrita di Siena fino alla località Poderaccio, e poi il confine di Pienza fino alla località Cacchini. Da questo punto procede fino a Pienza lungo la strada Castelmuzio-Pienza; dopo Pienza, continua lungo la strada Pienza-Montepulciano, fino al punto in cui questa incontra il confine comunale di Montepulciano. Segue allora questo confine comunale fino alla località « la Villona ». Di qui con una linea virtuale, giunge fino alla località « il Bagno » nel comune di Chianciano. Segue ora la strada Chianciano-Chiusi, fino all'incontro, presso il podere S. Giusto, col confine comunale di Chiusi. Segue poi questo confine fino alla località Palazzo Tosoni; di qui con una linea virtuale raggiunge la località Melegnano e con altra linea la strada Chiusi città-Chiusi stazione, a circa un chilometro dalla città, al bivio di una strada vicinale. Da qui procede lungo la strada fino a Chiusi città, poi con una linea virtuale raggiunge la vicina strada Dolciano-Chiusi, che segue per breve tratto. Poi procede lungo la strada vicinale che passa per la località « Francaville » e « il Boncio » fino ad incontrare il confine comunale di Chianciano, che segue fino all'incontro del confine comunale di Montepulciano: segue poi questo fino all'incontro della linea ferroviaria Siena-Chiusi.

Da questo punto il limite di zona segue ininterrottamente la linea ferroviaria Siena-Chiusi, fino al punto indicato in principio della descrizione.

6° *Zona di produzione dei Colli Aretini.*

La bassa valle dell'Arno, e quella del suo affluente « Ambra », divide questa zona in tre comprensori, rispettivamente: quello di destra Arno, sinistra Arno-sinistra Ambra, sinistra Arno-destra Ambra.

Di ciascuno d'essi si dà la descrizione dei confini:

Comprensorio destra Arno. — Si parte da un punto corrispondente al confine della provincia di Arezzo con quella di Firenze in località « Ponte del Matassino » sulla strada Figline Valdarno-Piandiscò, e seguendo la strada denominata degli « Orbini », si raggiunge la fattoria di Renacci. In località Santa Maria il confine piega decisamente a nord-est, s'inoltra nella stretta vallatella delle « Cave » lungo l'omonima strada e raggiunge l'abitato della « Penna » in comune di Terranova Bracciolini. Da tale località il confine segue la via campestre che porta a Montelungo e di poi lungo la via comunale della « Cicogna », « Sergine » e « Viterata », raggiunge l'abitato di Laterina capoluogo dell'omonimo Comune. Si segue ancora la strada per « Castiglion Fibocchi » sino al paese, poi lungo la strada di Meliciano si raggiunge la Badia di Capolona e il Castelluccio.

Dal Castelluccio si giunge a Giovi paese; da questo lungo la sponda destra del fiume Arno si arriva sino alla fattoria « La Nussa ». Qui si attraversa l'Arno al Ponte Caliano, e si scende per Marcena, seguendo la base delle colline sino al Ponte alla Chiassa. Dal Ponte alla Chiassa il confine passa lungo le prime pendici collinari alla quota di m. 300, toccando Tregozzano, Antria, S. Polo, Staggiano, Bagnoro, S. Marco, fino a incontrare la ferrovia Arezzo-Roma alla località « Olmo » e di là segue la strada nazionale romana fino a Rigutino. Quivi termina verso sud il primo comprensorio ed infatti il confine da questo punto volge verso nord-est s'inoltra lungo il crinale del Monte Lignano, lo circuisce alla quota di livello 600 e raggiunge S. Cosimo. Sulle colline che stanno ad est di Arezzo si raggiunge Saccione, poi, lungo la linea ferroviaria per Sansepolcro, Gragnone, Bossi e Querceto, dalla cui località volgendo verso nord si arriva a S. Firenze, frazione del comune di Arezzo. Da S. Firenze lungo la quota di livello 450-500 ed attraverso Peneto, Staggiano e Pomaio si perviene a Gello, altra piccola frazione del comune di Arezzo. Si continua ancora verso nord, si tocca Capriano e il Chiavaretto per raggiungere il Molino del Buco, alla quota di livello 353. Fatto un angolo acuto, il confine piega decisamente verso sud-ovest, gira attorno a Montegiovi, raggiunge la via di Subbiano e per essa perviene a Ponte Caliano. Non più strade o fiumi limitano ora il confine del comprensorio, ma quote di livello varianti da 400 ai 450 metri. Lungo le colline di Capolona prima, fino a Casa Vecchia, poi, per Pieve S. Giovanni e attorno al Poggio Macchione, si arriva in prossimità di Gello Biscardo in comune di Castiglion Fibocchi.

Da Gello Biscardo, sempre lungo la curva di livello 450, si raggiunge il « Molinaccio », si ridiscende a Case Corsucci per pervenire al Poggio di Sarno sino a sud di Faeto in comune di Loro Ciuffenna. Ad esso il confine si incunea nella valle del « Ciuffena » fino a Poggio di Loro, ridiscende per circoscrivere il Monte Cocollo alla quota di 550 metri, raggiunge Querceto, Caspri e Malandri e di poi per Quercioli, Puliciano e Villa Mora, perviene al limite estremo del confine della provincia di Arezzo con quella di Firenze. Girando a nord-est seguendo il confine della provincia si raggiunge il punto di partenza alla località « Ponte del Matassino ».

Comprensorio sinistra Arno-sinistra Ambra. — Si parte dalla località « Pettini » e lungo la ferrovia Arezzo-Roma si raggiunge Bucine capoluogo dell'omonimo Comune. Da tale punto il confine entra decisamente nella valle dell'Ambra, in un primo tempo non seguendo alcuna strada ma raggiungendola ben presto a Panzano. Lungo la via senese per Cennina, Duddova, S. Marino e Pietraviva si perviene al punto corrispondente al confine della provincia di Arezzo con Siena alla località « Ciglio ». Fatto un angolo acuto rivolto a nord, il confine del comprensorio si identifica nel confine del territorio provinciale fino a raggiungere la Casa Lavatoio. Di qui, seguendo dapprima un torrentello, poco dopo quota 360, incontra la strada di Monastero, e la segue scendendo fin presso Casa Santa Lucia a quota 268. Con un deviamento del confine verso sud-ovest, per il « Casalone », risale il borro Frati fino ad incontrare la strada Cavriglia-Montevarchi per poi discendere lungo il borro Quercio alla località « Pettini » da cui siamo partiti.

Comprensorio sinistra Arno-destra Ambra. — Dalla Villa Migliarina a nord di Bucine, presa come punto di partenza del terzo comprensorio, si segue la strada nazionale Valdarnese che per Malafrasca, Caggiolo e Ponticino conduce in prossimità del Ponte del Palazzone. Si abbandona la via nazionale per inoltrarsi, lungo le strade camperecce, alle pendici di Montalfiore e di S. Martino in Poggio fino a raggiungere la via consorziale che da Viciomaggio conduce a Civitella in Val di Chiana, si segue tale via fino a Civitella ed oltre; e si incontra il bivio della strada per Monte S. Savino e lo si supera; si tocca Verniana e si incontra la strada di Gargonza per Palazzolo e di poi lungo la via senese, si perviene al confine della provincia di Siena che si segue fino sotto Monte Longo.

Si abbandona nuovamente il confine della Provincia per inoltrarsi nella Val d'Ambra, dove il confine del comprensorio, non ben delimitato da strade, fiumi od altro, ma dagli stessi confini delle proprietà, perviene alla strada senese in prossimità dell'abitato di Sogna. Si segue tale strada per 3 chilometri circa e a Casa Caroni la si abbandona. Il confine ora non ha limiti bene precisati sulla carta, ma in effetto esso segue le sinuosità delle curve di livello, esclude la parte pianeggiante della valle, si fissa ai confini delle proprietà private, ed attraversato Capannole, Castiglione Alberti, Cà Stracca, Pianacci, raggiunge nuovamente il punto di partenza alla Villa di Migliarina.

7° *Zona di produzione delle Colline Pisane.*

L'estremo est del confine della zona delle Colline pisane, è rappresentato dal punto che corrisponde al crocicchio della strada della Val d'Era con la strada denominata « Via delle Saline », presso il km. 21, situato nel comune di Terricciola.

La linea di confine prosegue verso nord, segnata dal torrente Sterza, fino alla sua confluenza col fiume Era. Corre poi lungo questo fiume fino a nord di Capannoli, nel punto cioè dove si diparte la carrareccia che passando per Case Roglio, conduce a Montacchita. Poi la delimitazione del percorso del confine è rappresentata dal botro del Marchesato e dalla strada che conduce a Camugliano e a Casa Terrabianca estremo confine nord, e si trova al crocicchio che la strada Ponsacco-Lari fa con la Fossa Nuova e trovasi nel comune di Lari, presso la località denominata « Il Poggino ». Ora il confine è delimitato dalla strada Ponsacco-Perignano fino al punto in cui la strada s'incrocia con quella Lavaiano-Crespina. Prosegue in direzione sud per la strada Lavaiano-Crespina fino all'incrocio con la strada che conduce alla località denominata « Ceppaiano » e da qui a Casa Piccioli, Villa d'Achiardi, fino all'incontro con il rio Tavola. La linea di confine prosegue verso ovest, seguendo il rio Tavola e giunta all'incontro con la strada che conduce a Collesalvetti e la lascia per proseguire per questa fino all'incontro con la via Aurelia.

È questo l'estremo confine ovest ed il punto è precisato dal casello ferroviario, che si trova all'incrocio della via Aurelia con la ferrovia ed il torrente Tora ad un chilometro e mezzo circa dalla stazione di Collesalvetti, in comune di Fauglia.

Segue per la via Aurelia fino alla località denominata « Torretta Vecchia » e da qui il confine è delimitato dalla via « Piano della Tora », che passa per la frazione di Acciaiolo, in comune di Fauglia, fino presso la località denominata « Casetta ». Da questa località, che rappresenta il limite dei comuni di Fauglia, Crespina e Lorenzana, il confine percorre per la località denominata il « Podere Nuovo », Casa al Fico, proseguendo poi per il rio Galiano. Poi la delimitazione prosegue per la strada che conduce alla località denominata « Casa Capoluogo » e da qui passa per il Poggio alle Talpe, seguendo la linea di confine del Comune; segue il torrente Forra fino presso la località denominata « Ville Pisane », passa a valle di Monte Alto, Poggio alla Nebbia, Poggio Biancanelle, Poggio Prunicci.

La delimitazione prosegue a valle di Poggio Roccacce, Poggio Canfore, Poggio Sughera e segue per un tratto il torrente delle Donne fino presso il Molino delle Gusciane, rappresentando questo punto l'estremo confine sud in comune di Chianni.

Poi il confine è delimitato dal torrente Sterza e si ricongiunge all'estremo est da cui s'è iniziata la descrizione della zona.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(6128)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1932.
Sostituzione di alcuni membri in seno alla Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1931-X, col quale venne costituita la Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali;

Veduta la designazione fatta dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto per la sostituzione del comm. dott. Andrea Ferrara, membro esperto effettivo, dimissionario;

Vedute le designazioni fatte a' sensi di legge per la sostituzione del comm. avv. Armando Liverani, membro effettivo rappresentante i datori di lavoro industriale, e del comm. avv. Corrado Petrone, membro effettivo rappresentante gli assicurati industriali, dimissionari;

Vedute le dimissioni presentate dal cav. uff. dott. Alfonso Baccaro da segretario effettivo della Commissione citata;

Veduti gli articoli 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3184, e 107 del relativo regolamento d'attuazione approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Decreta:

Art. 1.

In seno alla Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali i signori comm. dott. Angelo Lener, consigliere di Cassazione, membro esperto supplente, comm. avv. Ugo Codogni, membro supplente rappresentante i datori di lavoro industriale, e comm. prof. Raffaele Passeretti, membro supplente rappresentante gli assicurati industriali, sono nominati membri effettivi in sostituzione - rispettivamente - dei signori comm. dott. Andrea Ferrara, consigliere di Cassazione, comm. avv. Armando Liverani e comm. avv. Corrado Petrone, dimissionari.

Ai posti di membri supplenti lasciati vacanti dai signori comm. dott. Angelo Lener, comm. avv. Ugo Codogni e comm. prof. Raffaele Passeretti, sono nominati - rispettivamente - i signori comm. dott. Michele Tomassi, consigliere di Cassazione, comm. avv. Giuseppe Nervi e cav. Tullio Cianetti.

Art. 2.

Il cav. dott. Carloni Carletto è nominato segretario effettivo della Commissione citata, in sostituzione del cav. uff. dott. Alfonso Baccaro, dimissionario.

Roma, addì 6 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(6455)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1932.
Autorizzazione alla Società « L'Union », con sede in Parigi e legale rappresentanza in Genova, ad esercitare l'assicurazione nel ramo grandine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1931 con il quale la Compagnia anonima di assicurazione « L'Union » contro gli incendi, gli infortuni e rischi diversi, con sede in Parigi e legale rappresentanza per l'Italia in Genova, già autorizzata ad operare nel ramo incendi, è stata autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione nei rami furti, infortuni, responsabilità civile e cristalli;

Vista la domanda 28 gennaio 1931 presentata dalla stessa Compagnia allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nel ramo « grandine »;

Udito il parere del Comitato tecnico per la previdenza sociale e le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia anonima di assicurazione « L'Union » contro gli incendi, gli infortuni e rischi diversi, con sede sociale a Parigi e legale rappresentanza in Genova, è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione nel ramo grandine.

Roma, addì 11 agosto 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: Asquini.

(6457)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1932.

Modifica dell'art. 1 del decreto Ministeriale 10 settembre 1930, concernente l'impiego di glucosio denaturato nella preparazione di speciali prodotti industriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1930-VIII, numero 4084, che autorizza gli stabilimenti chimici ad adoperare glucosio denaturato per la preparazione di alcuni speciali prodotti (appretti solidi e liquidi da cedere, poi, alle industrie legalmente ammesse ad impiegarlo);

Ritenuta l'opportunità di autorizzare detti stabilimenti a preparare tutti gli speciali prodotti occorrenti alle suindicate industrie;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Determina:

Articolo unico.

Le parole « appretti solidi e liquidi » chiuse in parentesi, contenute nella disposizione dell'art. 1 del decreto Ministeriale 10 settembre 1930, n. 4084, sono soppresse.

Roma, addì 26 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: Jung.

(6456)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-239 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Franch Giuseppe fu Andrea e fu Orsola Gulin, nato a Gorizia il 15 luglio 1872 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Franch Giovanna fu Giuseppe Cumar, nata a Gorizia il 7 dicembre 1875, moglie;

Franch Leopolda, nata a Gorizia il 12 gennaio 1900, figlia;

Franch Natalia, nata a Gorizia il 3 novembre 1904, figlia;

Franch Bruna, nata a Gorizia il 17 gennaio 1909, figlia;

Franch Evelina, nata a Gorizia il 16 ottobre 1912, figlia;

Franch Umberto, nato a Gorizia il 12 dicembre 1914, figlio;

Franch Liliana, nata a Gorizia il 25 dicembre 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6166)

N. 50-238 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Franch Anna ved. Travan fu Andrea e fu Orsola Gulin, nata a Trieste il 13 giugno 1861 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franchi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6167)

N. 50-237 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Franch Riccardo di Giuseppe e di Cumar Giovanna, nato a Gorizia il 10 febbraio 1898 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Franch Anna fu Michele Jenscek, nata a Gorizia il 9 giugno 1899, moglie;
Franch Tullio, nato a Gorizia il 25 luglio 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6168)

N. 50-236 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Franceskin Antonio fu Ferdinando e della fu Trampus Caterina, nato a Castagnevizza (Temenizza) il 15 aprile 1881 e residente a Castagnevizza (Temenizza), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Franceskin Maria fu Francesco Sibelja, nata a Scherbina l'11 settembre 1877, moglie;
Franceskin Lodovico, nato a Castagnevizza il 12 febbraio 1905, figlio;
Franceskin Ernesto, nato a Castagnevizza il 21 giugno 1907, figlio;
Franceskin Gisella, nata a Castagnevizza il 2 settembre 1912, figlia;
Franceskin Antonio, nato a Castagnevizza il 13 maggio 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6169)

N. 50-206 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Franceskin Andrea del fu Andrea e della fu Ferfolja Giuseppina, nato a Sella il 12 aprile 1877 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Franceskin Francesca fu Stefano Boskin, nata a San Michele il 10 settembre 1879, moglie;
Franceskin Cristoforo, nato a Opacchiasella il 27 giugno 1906, nipote;
Franceskin Sofia, nata a Opacchiasella il 15 maggio 1908, nipote;
Franceskin Francesca, nata a Opacchiasella il 17 dicembre 1911, nipote;
Franceskin Paola di Antonio, nata a Opacchiasella il 4 ottobre 1925, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6170)

N. 50-208 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Franceskin Antonio fu Antonio e fu Ferfolja Maria, nato a Sella delle Trincee (Opacchiasella) il 23 settembre 1880 e residente a Sella delle Trincee (Opacchiasella), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Franceskin Francesco, nato a Sella delle Trincee il 10 novembre 1907, figlio;

Franceskin Bernardo, nato a Sella delle Trincee il 15 gennaio 1912, figlio;
Franceskin Emma, nata a Sella delle Trincee il 9 settembre 1920, figlia;
Franceskin Maria, nata a Sella delle Trincee, nata il 16 gennaio 1904, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6171)

N. 50-209 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Franceskin Antonio fu Andrea e fu Ferfolja Giuseppina, nato a Sella delle Trincee (Opacchiasella) il 17 giugno 1872 e residente a Sella delle Trincee (Opacchiasella), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Franceskin Teresa fu Andrea Pahor, nata il 6 aprile 1890, moglie;
Franceskin Francesco, nato a Steinklamm (Austria) il 9 marzo 1916, figlio;
Franceskin Stefania, nata a Sella delle Trincee il 24 dicembre 1919, figlia;
Franceskin Paola, nata a Opacchiasella il 4 ottobre 1925, figlia;
Franceskin Iolanda, nata a Opacchiasella il 12 marzo 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6172)

N. 50-210 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Franceskin Giuseppe fu Francesco e fu Pahor Maria, nato a Sella delle Trincee (Opacchiasella) il 15 marzo 1889 e residente a Sella delle Trincee (Opacchiasella), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Franceskin Antonia di Valentino Pahor, nata a Sella il 1° maggio 1889, moglie;
Franceskin Bernardo, nato a Sella il 23 marzo 1911, figlio;
Franceskin Giuseppe, nato a Sella il 3 gennaio 1920, figlio;
Franceskin Riccardo, nato a Opacchiasella il 15 maggio 1924, figlio;
Franceskin Francesco, nato a Opacchiasella il 9 febbraio 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6173)

N. 50-211 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Franceskin Maria ved. Franceskin fu Andrea e fu Ferfolja Francesca, nata a Sella delle Trincee (Opacchiasella) il 27 gennaio 1885 e residente a Sella delle Trincee (Opacchiasella), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Franceskin Olga fu Andrea, nata a Trieste il 6 giugno 1910, figlia;
Franceskin Vladislava fu Andrea, nata a Trieste il 18 giugno 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6174)

N. 50-212 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Franceskin Lorenzo fu Giovanni e fu Pahor Caterina, nato a Sella delle Trincee (Opacchiasella) il 3 agosto 1861 e residente a Sella delle Trincee (Opacchiasella), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Franceskin Francesca fu Giuseppe Ferfolja, nata a Sella il 20 novembre 1873, moglie;
Franceskin Francesco, nato a Sella il 9 luglio 1896, figlio;
Franceskin Stefano, nato a Sella il 19 aprile 1908, figlio;
Franceskin Andrea, nato a Sella il 19 aprile 1908, figlio;
Franceskin Luigia, nata a Sella il 23 giugno 1898, figlia;
Franceskin Carolina di Giuseppe Franceskin, nata a Sella il 5 agosto 1892, nuora;
Franceskin Slava di Francesco, nata a Sella il 5 novembre 1920, nipote;
Franceskin Francesco di Francesco, nato a Sella il 23 dicembre 1923, nipote;
Franceskin Giuseppe di Francesco, nato a Sella il 1° marzo 1926, nipote;
Franceskin Lidia Maria di Francesco, nata a Sella il 18 aprile 1928, nipote;
Franceskin Daniela di Francesco, nata a Sella il 1° luglio 1930, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6176)

N. 50-214 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Franceskin Antonio fu Giovanni e fu Perdec Lucia, nato a Sella delle Trincee (Opacchiasella) il 15 marzo 1873 e residente a Sella delle Trincee (Opacchiasella), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Franceskin Maria fu Andrea Franceskin, nata a Sella delle Trincee il 14 giugno 1879, moglie;
Franceskin Stefania, nata a Ljutomer (Jugoslavia) l'8 ottobre 1919, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6178)

N. 50-217 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Franceskin Giuseppe fu Giuseppe e fu Pelicon Teresa, nato a Sella delle Trincee (Opacchiasella) il 20 novembre 1856 e residente a Sella delle Trincee (Opacchiasella), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Franceskin Maria fu Lorenzo Blazic, nata a Sella il 26 dicembre 1857, moglie;
Franceskin Antonio, nato a Sella il 10 settembre 1898, figlio;
Franceskin Andrea, nato a Sella il 16 settembre 1902, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6179)

N. 50-216 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Franceskin Giuseppe di Giuseppe e di Blazic Maria, nato a Sella delle Trincee (Opacchiasella) l'11 marzo 1887 e residente a Sella delle Trincee (Opacchiasella), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Franceskin Maria di Antonio Pahor nata a Sella il 7 marzo 1892, moglie;

Franceskin Gabriella, nata a Sella il 10 aprile 1915, figlia:

Franceskin Maria, nata a Bruck il 5 novembre 1917, figlia;

Franceskin Paola, nata a Ljutomer il 20 novembre 1919, figlia;

Franceskin Augusto Francesco, nato a Sella il 29 novembre 1921, figlio;

Franceskin Albina, nata a Opacchiasella il 6 gennaio 1924, figlia;

Franceskin Giuseppe, nato a Opacchiasella il 19 dicembre 1925, figlio;

Franceskin Emilia, nata a Opacchiasella il 6 aprile 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6180)

N. 50-218 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Franceskin Stefano Raffaele fu Francesco e della fu Caterina Cuk, nato a Biglia (Ranziano) il 27 luglio 1867 e residente a Biglia (Ranziano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Franceskin Eugenia fu Luca Glescic, nata a Vertoiba il 29 dicembre 1870, moglie;

Franceskin Maria Augusta, nata a Biglia il 29 settembre 1898, figlia;

Franceskin Marco, nato a Biglia il 14 febbraio 1904, figlio;

Franceschin Carlo, nato a Biglia il 28 febbraio 1906, figlio;

Franceskin Baldassare, nato a Biglia il 5 gennaio 1908, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6181)

N. 50-219 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Franceskin Antonio di Stefano e di Eugenia Glescic, nato a Biglia (Ranziano) il 9 luglio 1896 e residente a Biglia (Ranziano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Franceskin Sofia di Giovanni Krpan, nata a Biglia il 9 maggio 1922, moglie;

Franceskin Milano, nato a Biglia il 9 maggio 1922, figlio;

Franceskin Antonio, nato a Biglia il 2 febbraio 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6182)

N. 50-198 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Franceskin Biagio di Andrea e di Mozetic Teresa, nato a Aidussina il 3 febbraio 1892 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Franceskin Lucia fu Stefano Carguel, nata a Lucinico il 24 maggio 1894, moglie;

Franceskin Corrado, nato a Vertoiba il 29 giugno 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6185)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di titolo consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 91.

Il signor Miglionico Giuseppe Antonio fu Canio, domiciliato in Acerenza ed elettivamente in Potenza nello studio dell'avv. Antonio Martino, con atto notificato addì 6 giugno corrente anno pel ministerio del funzionante ufficiale giudiziario Lomastro Antonio, usciere anziano della Conciliazione di Acerenza, ha, ai sensi dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, diffidato la moglie signora Colangelo Maria Caterina fu Agostino, domiciliata in Acerenza, a consegnargli entro il termine di cui al detto articolo il certificato di usufrutto consolidato 5 per cento n. 65240 di annue L. 1000 intestato per la nuda proprietà ad esso Miglionico e per l'usufrutto vitalizio con vincolo dotale alla Colangelo facendo le altre avvertenze di cui all'articolo stesso.

Ai termini del ripetuto art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza la consegna del predetto certificato e senza che sieno intervenute regolari opposizioni, il certificato stesso sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione procederà all'emissione di un certificato nuovo.

Roma, addì 31 agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6462)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Richiesta di tramutamento di titoli.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 45.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento n. 514438 di L. 430,50, intestato a Maffei Alessandro fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Cesari Maria di Giuseppe vedova Maffei, domiciliato a Milano.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 31 agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6460)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 183.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 settembre 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.49
Inghilterra. (Sterlina)	67.85
Francia. (Franco)	76.40
Svizzera. (Franco)	376.75
Albania. (Franco)	373 —
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.20
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.702
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.50
Cecoslovacchia. (Corona)	57.80
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.52
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.64
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.40
Olanda. (Fiorino)	7.842
Polonia. (Zloty)	217 —
Rumenia. (Leu)	—
Spagna. (Peseta)	156.80
Svezia. (Corona)	3.50
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	376.06
Rendita 3,50 % (1906)	76.475
Id. 3,50 % (1902)	72 —
Id. 3 % lordo	50.45
Consolidato 5 %	82.75
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.10
Id. id. Id. 1934	[illegible]
Id. id. Id. 1940	100.15
Id. id. Id. 1941	100.175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Obblig. ferrov. 3 %	29747	Lovera di Maria Amelia fu Ottavio, moglie di Rolando Ricci Ottavio, domic. in Torino, vincolata . . . . L.	300 —
»	29748	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	30 —
3,50 %	429087	Banca Italiana di cauzioni, Società anonima sedente in Roma, vincolata . . . . »	105 —
»	429781	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	10,50
»	746974	Meneghini Paolo fu Gio Battista, domiciliato in Arsiero (Vicenza), vincolata . . . . »	178,50
»	561809	Rispoli Nicola di Enrico, domiciliato in Malito (Cosenza), vincolata . . . . »	21 —
Cons. 5 % Littorio	49710	Schiavoni Giovanni di Florio, domiciliato in Malè (Trento), vincolata . . . . »	1.400 —

Roma, addì 31 agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6461)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.